

Ufficio Legale

PER FAX  
Ragusa, 22/03/2018

Alla Societa' COMUNE DI RAGUSA  
rappresentata dal  
Signor PICCITTO FEDERICO

con domicilio eletto presso  
COMUNE DI RAGUSA  
CORSO ITALIA 72  
97100 - RAGUSA (RG)

Prot. n. 12833

**OGGETTO:** Diniego del reclamo

**Dati identificativi del reclamo**

Istante:

COMUNE DI RAGUSA

C.F.: 00180270886

Reclamo n. M007458-TYZ notificato e ricevuto il 28/12/2017

Atto: II07 AVV. ACCERT. MOD.770 TYZ07C100615/2017

Periodo d'imposta: 2013

Valore della controversia: 10.083,00 Euro

Diffensore:

CALANDRA MANCUSO SILVIA TEA

Domicilio eletto presso:

COMUNE DI RAGUSA - CORSO ITALIA 72-RAGUSA (RG) Cap:97100

Gentile Contribuente,

Le comuniciamo che non abbiamo accolto il Suo reclamo per i motivi indicati nella bozza di controdeduzioni allegata che depositeremo solo se deciderà di costituirsi in giudizio.

Se Lei non accetta questa decisione, può costituirsi in giudizio (art. 17-bis, comma 3 e art. 22, Dlgs n. 546/1992) dal 29/03/2018 ed entro il 27/04/2018.

In questo caso dovrà depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale competente:

- il ricorso
- la nota di iscrizione a ruolo
- il fascicolo contenente l'atto impugnato

PIAZZA ANCIONE N. 6 Cap: 97100 - RAGUSA (RG)

Tel: 0932614511 Fax:

P.E.C.: dp.Ragusa@pce.agenziaentrate.it

E-mail: DP.RAGUSA.UL@AGENZIAENTRATE.IT

i documenti elencati nel ricorso

Le ricordiamo che difenderemo gli interessi erariali in ogni stato e grado del giudizio. L'eventuale costituzione in giudizio comporta il pagamento del contributo unificato (art. 13, comma 6-*quater*, DPR n. 115/2002). Inoltre, la parte che perde in giudizio può essere condannata al rimborso delle spese sostenute dalla controparte, maggiorate del 50% a titolo di spese del procedimento di mediazione (art. 15, comma 2-*septies*, Dlgs n. 546/1992).

Questa comunicazione non è impugnabile.

Allegiamo i seguenti atti e documenti:

- Bozza di controdeduzioni, con relativi ed eventuali allegati che non sono già in possesso del Contribuente

Funzionario incaricato: DANIELA NOVELLIERO


PIAZZA ANCIONE N. 6 - RAGUSA RG

Tel: 0932221411 / 0932614502

Fax: 0932614503

Il Capo Team  
DANIELA NOVELLIERO (\*)

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale ANGELO BUSCEMA.



Direzione Provinciale di Ragusa

All. n. \_\_\_\_\_ a nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa,

Alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa

Prot. n.

**BOZZA DI CONTRODEDUZIONI**  
ai sensi degli artt. 17-bis, comma 3, e 23 del D.Lgs. n. 546/1992

Reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992  
n. M007458-TYZ notificato in data 28/12/2017 e ricevuto dall'Ufficio in data 28/12/2017

Atto impugnato: II07 AVV. ACCERT. MOD.770 TYZ07C100615/2017 (2013)

Periodo d'imposta: 2013

Tributo: II.DD.

Valore economico della controversia: 10.083,00 Euro

Compiacente/i:

**COMUNE DI RAGUSA**

Difensore/i:

**SILVIA TEA CALANDRA MANCUSO**

Domicilio per il giudizio:

**COMUNE DI RAGUSA  
CORSO ITALIA 72 - RAGUSA (RG) Cap: 97100**

La scrivente Direzione Provinciale di Ragusa, in persona del suo Direttore *pro-tempore*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17-bis, comma 3, e 23 del D.Lgs. n. 546/1992, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.

**FATTO**

Il Contribuente ha proposto [tempestivo] ricorso con effetti di reclamo (*di seguito, ricorso*) impugnando l'atto prima indicato.

[Contestualmente ha formulato proposta di mediazione completa della rideterminazione della pretesa]

La scrivente ha notificato al Contribuente l'allegato diniego.

Il Contribuente si è costituito [tempestivamente] in giudizio.

Ciò premesso, la scrivente controdeduce come segue ai motivi di ricorso che di seguito si ripetano, evidenziando che il contenuto delle difese è stato già anticipato al Contribuente contestualmente al predetto diniego.

#### MOTIVI

In ordine alle eccezioni contenute nel ricorso si fa rilevare quanto segue.

La posizione della ditta COMUNE DI RAGUSA- C.F. 00180270886 esercente l'attività Organi Legislativi ed Esecutivi- Amministrazione cod. att. 841110, con domicilio fiscale Ragusa, è stata segnalata dall'Agenzia delle Entrate- Ufficio Territoriale di Ragusa con nota prot. N. 5466/2016 del 28/09/2016,nota prot. N. 631/2017 del 30/01/2017 e con nota prot. 694/2017 del 15/03/2017;

Con le predette segnalazioni, l'Ufficio Territoriale di Ragusa , in particolare, ha rilevato che:

- In sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2013, della sig.ra Lembo Giuseppa, c.f. LMBGPP57C51C927I, è emerso che il Comune di Ragusa , ha corrisposto compensi di lavoro autonomo per complessivi € 25.937,30 effettuando la ritenuta d'acconto Irpef del 20% per € 5.187,46;
  - In sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2013, del sig. Giampiccolo Giovanni, c.f. GMPGNN66C31H163O, è emerso che il Comune di Ragusa, ha corrisposto compensi di lavoro autonomo per complessivi € 14.702,32 effettuando la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% per € 2.940,46.
  - In sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2013, del sig. Triberio Antonino,c.f. TRBNNN64D22F258O, è emerso che il Comune di Ragusa, ha corrisposto compensi di lavoro autonomo per complessivi € 9.774,11 effettuando la ritenuta d'acconto IRPEF del 20% per € 1.954,82.
- Da interrogazioni al sistema dell'Anagrafe Tributaria non risulta che la ditta segnalata abbia versato le superiori ritenute d'acconto.

Quindi l' Ente, quale sostituto d'imposta, sugli importi corrisposti di € 50.414,73, ha operato la rispettiva ritenuta d'acconto di € 10.082,74 prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600/73 ed ai sensi dell'art. 3 del DPR 602/73, non ha effettuato il prescritto versamento all'Erario.

In data 11.07.2017, pertanto, è stato notificato l'avviso di accertamento che viene oggi impugnato sulla scorta delle seguenti doglianze.

- Travisamento dell'individuazione del soggetto passivo tenuto al versamento delle ritenute di acconto per i compensi dei due professionisti Lembo e Giampiccolo. Il reale ed effettivo sostituto di imposta è la Regione Siciliana alla quale il Comune di Ragusa ha riversato le ritenute in questione.
2. Insussistenza dei presupposti della pretesa per avere l'ente Comune versato le ritenute di acconto anche per il soggetto Triberio.

#### CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO

In ordine al punto 1 la difesa di controparte ritiene che la semplice emissione dell'ordinativo di pagamento con il quale ha disposto il versamento della ritenuta di acconto, per i professionisti Lembo e Giampiccolo, a favore della regione Sicilia, sia dato sufficiente a dimostrare l'avvenuta corresponsione delle predette ritenute di acconto.

Non si può accedere a tale assunto, in quanto manca la reale prova che tali versamenti siano stati dapprima incamerati dalla Regione e poi riversati all'erario.

Relativamente al punto 2 laddove si afferma che l'ente ha versato le ritenute per il Triberio in veste di reale sostituto di imposta, secondo controparte il versamento è stato documentato tramite l'esibizione del Mod. F24EP del 17.06.2013 con codice causale 104E per un importo totale di € 14.581,14 e in quel totale sono conglobate le ritenute effettuate per gli incarichi professionali del Triberio.

Al prima vista quest'ultima osservazione potrebbe sembrare fondata.

Purtroppo, però, dalla dichiarazione 770 presentata per l'anno di imposta 2013 al quadro ST non si trovano indicati i codici fiscali dei tre professionisti e ciò costituisce prova (la dichiarazione è una dichiarazione unilaterale) che non c'è rispondenza tra i dati dichiarati e gli asseriti versamenti effettuati.

Diversa situazione si sarebbe avuto se fossero stati trovati i lavoratori dichiarati nel quadro ST: il versamento eseguito nel giugno 2013 avrebbe potuto essere considerato valido a seguito di controllo.

Pertanto, visto l'art. 25 del DPR n. 600/73, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/73, ha accertato a carico del Comune di Ragusa, per l'anno 2013, l'infedele dichiarazione quale sostituto d'imposta ed il mancato versamento delle ritenute operate pari ad € 10.082,74 (pari alla somma di € 5.187,46, + € 2.940,46 + € 1.954,82).

La sanzione irrogata è quella più favorevole risultante dal confronto effettuato tra le sanzioni ante e post modifica ovvero che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 472/97, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura più favorevole tra quelle previste.

Tutto ciò premesso, la scrivente

**CHIEDE**

al codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifiuzione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-*septies*, del D.Lgs. n. 545/1992.

[Inoltre, in ragione della palese infondatezza del ricorso, come detto già evidenziata al Contribuente prima del deposito del ricorso, chiede la condanna del Ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.]

Si depositano mediante inserimento nel proprio fascicolo, completo di indice, i seguenti documenti:

1. controdeduzioni, con copia per il Ricorrente
2. nota spese

Il Direttore Provinciale o suo delegato  
(Nome e Cognome)